



Bruxelles, 11.8.2017  
COM(2017) 430 final

2017/0196 (NLE)

Proposta di

## **DECISIONE DEL CONSIGLIO**

**relativa alla conclusione di un accordo di cooperazione scientifica e tecnologica tra l'Unione europea e la Repubblica araba d'Egitto volto a stabilire i termini e le condizioni della partecipazione della Repubblica araba d'Egitto al partenariato per la ricerca e l'innovazione nell'area del Mediterraneo (PRIMA)**

## RELAZIONE

### 1. CONTESTO DELLA PROPOSTA

- **Motivi e obiettivi della proposta**

Il 30 maggio 2017 il Consiglio ha autorizzato la Commissione ad avviare negoziati, a nome dell'Unione, con la Repubblica araba d'Egitto (di seguito "Egitto") su un accordo internazionale tra l'Unione e l'Egitto volto a stabilire i termini e le condizioni della partecipazione dell'Egitto al partenariato per la ricerca e l'innovazione nell'area del Mediterraneo (PRIMA).

Secondo quanto stipulato dalla decisione di autorizzazione del Consiglio, i negoziati avrebbero potuto essere avviati solo dopo l'adozione di una decisione del Parlamento europeo e del Consiglio relativa alla partecipazione dell'Unione al partenariato per la ricerca e l'innovazione nell'area del Mediterraneo (PRIMA) avviato congiuntamente da più Stati membri.

I negoziati sono stati avviati il 26 giugno 2017 e portati a termine il 27 luglio 2017, quando i rappresentanti di ciascuna delle future parti hanno siglato il testo del progetto di accordo. Il progetto di accordo accluso alla presente proposta è conforme alle direttive di negoziato formulate dal Consiglio. In particolare, stabilisce che i termini e le condizioni per la partecipazione dell'Egitto a PRIMA sono quelli stabiliti dalla decisione (UE) 2017/1324<sup>1</sup>, riferendosi direttamente all'atto legislativo dell'Unione.

Per tutelare gli interessi finanziari dell'Unione, in particolare i poteri della Commissione, dell'Ufficio europeo per la lotta antifrode, della Corte dei conti e della struttura di attuazione di PRIMA (PRIMA-IS), di condurre audit e indagini conformemente alla normativa applicabile dell'Unione, l'accordo si riferisce specificamente alle pertinenti disposizioni della decisione (UE) 2017/1324 e obbliga le parti a fornire tutta l'assistenza necessaria per garantirne l'esecuzione. Il futuro accordo stipula inoltre che le parti devono concordare disposizioni dettagliate in materia di assistenza, che sono essenziali per la loro cooperazione nel quadro dell'accordo stesso. Su richiesta dell'Egitto e secondo quanto stabilito durante i negoziati, nel preambolo dell'accordo è stato inserito un considerando aggiuntivo che dà atto della piena cooperazione e del pieno coordinamento tra le autorità competenti di entrambe le future parti ai fini dell'attuazione del futuro accordo.

- **Coerenza con le disposizioni vigenti nel settore normativo interessato**

Come illustrato nella valutazione d'impatto relativa a PRIMA<sup>2</sup>, l'apertura di PRIMA alla partecipazione di paesi terzi come l'Egitto è coerente con gli obiettivi della cooperazione internazionale per la ricerca e l'innovazione, quali definiti nella comunicazione della Commissione del 2012 "Potenziare e concentrare la cooperazione internazionale dell'UE nelle attività di ricerca e innovazione: un approccio strategico"<sup>3</sup> e nel programma quadro Orizzonte 2020, che promuove la cooperazione con paesi terzi nei campi della scienza, della tecnologia

---

<sup>1</sup> Decisione (UE) 2017/1324 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 4 luglio 2017, relativa alla partecipazione dell'Unione al partenariato per la ricerca e l'innovazione nell'area del Mediterraneo (PRIMA) avviato congiuntamente da diversi Stati membri (GU L 185 del 18.7.2017, pag. 1).

<sup>2</sup> SWD(2016)332 final del 18.10.2016.

<sup>3</sup> COM(2012) 497 final.

e dell'innovazione per affrontare sfide globali della società e sostenere le politiche esterne dell'Unione. Il presente accordo è inoltre coerente con l'attuale accordo euromediterraneo che istituisce un'associazione tra le Comunità europee e i loro Stati membri, da una parte, e la Repubblica araba d'Egitto, dall'altra<sup>4</sup>, e con l'accordo di cooperazione scientifica e tecnologica tra la Comunità europea e la Repubblica araba di Egitto<sup>5</sup>, che prevedono la cooperazione tra l'Unione e l'Egitto nel campo della ricerca e dello sviluppo tecnologico e incoraggiano attività di ricerca e sviluppo tecnologico nei settori di comune interesse.

- **Coerenza con le altre normative dell'Unione**

L'attuazione di PRIMA in stretta cooperazione con paesi terzi come l'Egitto è inoltre coerente con altre politiche dell'Unione quali la politica migratoria, la politica di sviluppo e la politica di vicinato, e ad esse pertinente.

## **2. ELEMENTI GIURIDICI DELLA PROPOSTA**

La proposta di decisione del Consiglio si basa sull'articolo 186 e sull'articolo 218, paragrafo 6, lettera a), del trattato sul funzionamento dell'Unione europea.

Sulla base di quanto precede, la Commissione propone che il Consiglio concluda l'accordo a nome dell'Unione europea.

---

<sup>4</sup> GU L 304 del 30.9.2004, pag. 39.

<sup>5</sup> GU L 182 del 13.7.2005, pag. 12.

Proposta di

## DECISIONE DEL CONSIGLIO

**relativa alla conclusione di un accordo di cooperazione scientifica e tecnologica tra l'Unione europea e la Repubblica araba d'Egitto volto a stabilire i termini e le condizioni della partecipazione della Repubblica araba d'Egitto al partenariato per la ricerca e l'innovazione nell'area del Mediterraneo (PRIMA)**

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 186, in combinato disposto con l'articolo 218, paragrafo 6, lettera a),

vista la proposta della Commissione europea,

vista l'approvazione del Parlamento europeo,

considerando quanto segue:

- (1) La decisione (UE) 2017/1324 del Parlamento europeo e del Consiglio<sup>6</sup> prevede la partecipazione dell'Unione al partenariato per la ricerca e l'innovazione nell'area del Mediterraneo (PRIMA) avviato congiuntamente da diversi Stati membri.
- (2) La Repubblica araba d'Egitto (di seguito "Egitto") ha espresso l'intenzione di aderire a PRIMA in qualità di Stato partecipante e su un piano di parità con gli Stati membri e i paesi associati a Orizzonte 2020 che partecipano a PRIMA.
- (3) A norma dell'articolo 1, paragrafo 2, della decisione (UE) 2017/1324, l'Egitto diventa Stato partecipante a PRIMA a condizione che venga concluso un accordo internazionale di cooperazione scientifica e tecnologica con l'Unione che stabilisca i termini e le condizioni della partecipazione dell'Egitto a PRIMA.
- (4) Conformemente alla decisione <XXX> del Consiglio<sup>7</sup>, l'accordo di cooperazione scientifica e tecnologica tra l'Unione europea e la Repubblica araba d'Egitto volto a stabilire i termini e le condizioni della partecipazione della Repubblica araba d'Egitto al partenariato per la ricerca e l'innovazione nell'area del Mediterraneo (PRIMA) è stato firmato a nome dell'Unione il XX 20XX, con riserva della sua conclusione in data successiva.
- (5) È opportuno che l'accordo sia approvato a nome dell'Unione,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

### *Articolo 1*

L'accordo di cooperazione scientifica e tecnologica tra l'Unione europea e la Repubblica araba d'Egitto volto a stabilire i termini e le condizioni della partecipazione della Repubblica araba

---

<sup>6</sup> Decisione (UE) 2017/1324 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 4 luglio 2017, relativa alla partecipazione dell'Unione al partenariato per la ricerca e l'innovazione nell'area del Mediterraneo (PRIMA) avviato congiuntamente da diversi Stati membri (GU L 185 del 18.7.2017, pag. 1).

<sup>7</sup>

d'Egitto al partenariato per la ricerca e l'innovazione nell'area del Mediterraneo (PRIMA) è approvato a nome dell'Unione.

Il testo dell'accordo è accluso alla presente decisione.

#### *Articolo 2*

Il presidente del Consiglio designa la persona abilitata a procedere, a nome dell'Unione, alla notifica di cui all'articolo 4, paragrafo 2, dell'accordo per esprimere il consenso dell'Unione a essere vincolata dall'accordo.

#### *Articolo 3*

La presente decisione entra in vigore il [giorno dell'adozione].

Fatto a Bruxelles, il

*Per il Consiglio  
Il presidente*